

	<b>Città di Peschiera Borromeo</b>  (Città metropolitana di Milano)	<b>Numero</b>  87	<b>Data</b>  23/04/2019	<b>Cod. Ente</b>  11059
---	---	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** APPROVAZIONE BOZZE DI CONVENZIONE PER AGEVOLAZIONI TARI PER LA LOTTA AGLI SPRECHI ALIMENTARI E PRIMI INDIRIZZI OPERATIVI

L'anno 2019 addì 23 del mese di Aprile alle ore 13.30 nella Residenza Comunale convocata nei modi e nelle forme di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Sigg.:

Nominativo	Carica	Presenza
DOTT.SSA CATERINA MOLINARI	Sindaco	SI
MARCO RIGHINI	Vice Sindaco	SI
FRANCO ORNANO	Assessore	SI
ORAZIO D'ANDREA	Assessore	NO
ANTONELLA PARISOTTO	Assessore	SI
CHIARA GATTI	Assessore	NO

**PRESENTI: 4      Assenti: 2**

Partecipa il Segretario DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA che provvede alla redazione del presente verbale.

DOTT.SSA CATERINA MOLINARI assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

# Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Proposta di Delibera Giunta Comunale n. 102

## SETTORE ENTRATE E TRIBUTI

### SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI

**OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZE DI CONVENZIONE PER AGEVOLAZIONI TARI PER LA LOTTA AGLI SPRECHI ALIMENTARI E PRIMI INDIRIZZI OPERATIVI**

### LA GIUNTA COMUNALE

#### PREMESSO

- Che la l'art. 17 della L. 166/2016 con s.m.i., prevede che *“Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali, e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito, cedono direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto di donazione”;*
- Che l'art 9 della L. 166/2016 prevede che:
  - “1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, garantisce che, nell'ambito delle ore di trasmissione destinate all'informazione, ai sensi del citato articolo 45, comma 2, lettera b), un adeguato numero delle medesime ore sia finalizzato alla promozione di comportamenti e di misure volti a ridurre gli sprechi alimentari, energetici e di altro genere.*
  - 2. Al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e di riduzione degli sprechi, anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, con particolare attenzione ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e sul consumo di risorse naturali e alle possibili misure per il contrasto degli sprechi medesimi. Le campagne di promozione di modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità e le campagne volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari sono pianificate sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.*
  - 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute, promuove campagne informative al fine di incentivare la prevenzione della produzione di rifiuti alimentari, anche con specifico riguardo a pratiche virtuose nelle attività della ristorazione che consentano ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.*
  - 4. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, concorrendo altresì al raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, le regioni possono stipulare accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e*

# **Città di Peschiera Borromeo**

Città metropolitana di Milano

*pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo. Tali iniziative possono essere promosse nel sito internet dei comuni interessati.*

*5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, sentiti i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi mirati all'educazione a una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile, nonché alla sensibilizzazione contro lo spreco degli alimenti e sugli squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale nell'accesso al cibo.*

*6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.”;*

- Il vigente **Regolamento comunale per l'Applicazione della Tari** , all'**art. 15** prevede che:  
**“3.5 Riduzioni per specifiche iniziative tendenti a ridurre i rifiuti prodotti** - *Alle Utenze Non Domestiche che attuino iniziative specifiche di riduzione dei rifiuti nell'ambito dei programmi preventivamente concordati con il Comune e approvati dalla Giunta Comunale, viene concessa una riduzione non superiore al 50% della parte variabile della tariffa.*  
*La riduzione percentuale di cui al presente punto verrà applicata solo a seguito di presentazione, da parte della ditta, di una richiesta specifica alla quale seguirà idonea istruttoria al fine di determinare l'esatta percentuale di riduzione della tariffa del tributo.*  
*La richiesta, compilando l'apposito modulo e consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso, dovrà essere rinnovata annualmente entro il 30 giugno dell' anno per il quale si intende ottenere la riduzione, al fine di permettere al Comune di valutare le singole iniziative e le effettive pratiche di riduzione dei rifiuti a cura del competente settore Ecologia.” ;*
- Che con deliberazioni C.C. n. 7 del 20/3/2018, G.C. n. 37 del 15/2/2019, C.C. n. 17 del 6/3/2019 il Comune di Peschiera Borromeo ha approvato criteri e modalità organizzative per dare attuazione alla sopra citata legge 19/08/2016 d'ora in avanti per brevità chiamata “ legge Gadda”;
- Dato atto che occorre stabilire in dettaglio i criteri in base ai quali dovranno essere riconosciute le agevolazioni, entro i limiti dei valori percentuali espressi dal Consiglio Comunale;
- Ritenuto di dover adottare i seguenti criteri per le **donazioni di prodotti alimentari....**
  - 1) La donante, per ciascun anno di imposta per il quale intende chiedere l'agevolazione, deve presentare istanza al Servizio Tributi entro il termine del 30 aprile (ad esclusione del corrente anno in cui l'istanza potrà pervenire entro il 31 maggio), o nel diverso termine stabilito nella annuale deliberazione di approvazione della tariffa rifiuti TARI. La richiesta deve essere effettuata esclusivamente tramite modulistica on-line reperibile sul sito istituzionale del Comune.
  - 2) La richiesta, compilando l'apposito modulo e consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso, dovrà essere rinnovata annualmente entro il 30 aprile dell'anno per il

# ***Città di Peschiera Borromeo***

Città metropolitana di Milano

quale si intende ottenere la riduzione (ad esclusione del corrente anno in cui l'istanza potrà pervenire entro il 31 maggio), o al diverso termine stabilito con la deliberazione annuale di approvazione delle tariffe TARI, al fine di permettere al Comune di valutare le singole iniziative e le effettive pratiche di riduzione dei rifiuti a cura dei competenti settori Ambiente e Tributi.

- 3) Per poter usufruire della agevolazione la donante, unitamente all'istanza dovrà comunque presentare una dichiarazione iniziale contenente la stima delle quantità che si intendono donare e l'indicazione delle organizzazioni donatarie alle quali le eccedenze saranno consegnate, insieme alle autocertificazioni rese dai soggetti donatori che ricevono i prodotti, attestanti la loro qualifica di enti appartenenti alle categorie previste dalla legge Gadda. Tutti i documenti di trasporto (DDT) o documenti fiscali equipollenti, riportanti i quantitativi di cibo donato, non vanno allegati ai documenti di cui al presente punto ma devono essere allegati ad una dichiarazione finale a consuntivo e comunque conservati e resi disponibili al comune in fase di istruttoria o su richiesta per eventuali controlli.
- 4) La donante che chiede l'agevolazione, entro il termine che gli verrà comunicato in fase di istruttoria, si impegna a presentare al comune, (Servizio Ambiente e p.c. Servizio Tributi) tutta la documentazione fiscale prevista dalla legge Gadda in merito alla quantità dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto di donazione, dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di imposta oggetto dell'agevolazione, nonché l'ulteriore documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria.
- 5) L'agevolazione, nella misura massima del 30% della parte variabile della tariffa rifiuti TARI, verrà calcolata a consuntivo, in *proporzione alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto di donazione*, e verrà applicata nella tariffa dell'anno successivo a quello per il quale è stata chiesta l'agevolazione.
- 6) La donante è consapevole che qualora la cessione dovesse avvenire non a titolo gratuito, perderà per il futuro, e comunque per un periodo non inferiore ai 5 anni di imposta successivi, il diritto ad usufruire del beneficio concesso e dovrà restituire al Comune l'importo relativo alla agevolazione di cui ha usufruito indebitamente, con interessi nella misura di legge.
- 7) Il Comune calcolerà la percentuale di riduzione applicabile sulla parte variabile della TARI in ragione delle seguenti percentuali:
  - a) donazione fino al 33% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti: 10% ;
  - b) donazione oltre il 33% e fino al 66% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti: 20% ;
  - c) donazione di oltre il 66% e fino al 100% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti: 30% ;prevedendo la concessione di 1 punto percentuale di riduzione (1%) per ogni 0,303 punti percentuali di quantità totale di rifiuti donati e mantenendo proporzionalmente la graduazione valida per i casi a), b), c) all'interno dello scaglione nelle rispettive percentuali fino ai valori massimi del 10%, 20%, 30% .

Il Comune per la determinazione della percentuale dei rifiuti non prodotti grazie alla donazione rispetto ai rifiuti potenzialmente prodotti si avvarrà della seguente formula:

$$R = Q_{dich} \times 100$$

$$\sum_i K_{di}(S_i, ap) \times S_i$$

dove:

$Q_{dich}$  = quantità dei rifiuti avviati al recupero con la donazione

$K_{di}(S_i, ap)$  = coefficiente  $K_d$  di produttività specifica, scelto, per mq, per la categoria

# ***Città di Peschiera Borromeo***

Città metropolitana di Milano

Si = superficie a ruolo dell'attività appartenente alla categoria "i"

"i" = ogni categoria in cui rientra l'attività.

Per determinare, quindi, come applicare lo sconto del 30% sulla parte variabile bisogna considerare i coefficienti del cd. "metodo normalizzato", DPR 158/1999, con i quali viene costruita la TARI medesima.

In sostanza le tabelle 4a e 4b di tale decreto prevedono i coefficienti di producibilità in kg/mq riferiti ad ogni attività non domestica, differenziati a seconda della popolazione residente (tabella 4a per popolazione superiore a 5000 abitanti, tabella 4b per popolazione inferiore), zona di appartenenza (Nord, centro, sud) ed il valore minimo e massimo che possono essere decisi dal comune.

Di conseguenza il calcolo potrebbe per esempio essere fatto nel seguente modo: sappiamo che il supermercato X nel nostro Comune ha la superficie Y e quindi la producibilità teorica di rifiuti è pari alla superficie per il coefficiente della categoria ( i coefficienti di produttività specifica, fra i minimi ed i massimi, sono già determinati in sede di approvazione della tassa).

Sulla base quindi delle quantità dichiarate come eccedenze donate viene fatto il calcolo di quanti kg defalcare dalla tassa, considerando di arrivare comunque ad un massimo del 30% di parte variabile.

- Ritenuto di dover adottare i seguenti criteri per le c.d. **"doggy bag"**:
  - 8) La donante, per ciascun anno di imposta per il quale intende chiedere l'agevolazione, deve presentare istanza all'Ufficio Tributi entro il termine del 30 aprile (ad esclusione del corrente anno in cui l'istanza potrà pervenire entro il 31 maggio), o nel diverso termine stabilito nella annuale deliberazione di approvazione della tariffa rifiuti TARI. La richiesta deve essere effettuata esclusivamente tramite modulistica on-line reperibile sul sito istituzionale del Comune.
  - 9) La richiesta, compilando l'apposito modulo e consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso, dovrà essere rinnovata annualmente entro il 30 aprile dell'anno per il quale si intende ottenere la riduzione aprile o al diverso termine stabilito con la deliberazione annuale di approvazione delle tariffe TARI, al fine di permettere al Comune di valutare le singole iniziative e le effettive pratiche di riduzione dei rifiuti a cura dei competenti settori Ambiente e Tributi.
  - 10) Per poter usufruire della agevolazione la donante, unitamente all'istanza dovrà comunque presentare una Dichiarazione Iniziale contenente la richiesta di volersi convenzionare con l'Amministrazione Comunale ed aderire all'iniziativa. La comunicazione dovrà essere inviata entro il 30 aprile di ogni anno all'Ufficio Tributi, ad esclusione del corrente anno in cui le dichiarazioni potranno pervenire entro il 31 maggio.
  - 11) L'istanza dovrà contenere la stima delle quantità che si intendono donare e l'indicazione delle organizzazioni donatarie alle quali le eccedenze saranno consegnate, insieme alle autocertificazioni rese dai soggetti donatari che ricevono i prodotti, attestanti la loro qualifica di enti appartenenti alle categorie previste dalla legge Gadda. Tutti i documenti di trasporto (DDT) o documenti fiscali equipollenti, riportanti i quantitativi di cibo donato, non vanno allegati ai documenti di cui al presente punto ma devono essere allegati alla dichiarazione finale a consuntivo e comunque conservati e resi disponibili al comune in fase di istruttoria o su richiesta per eventuali controlli.

# **Città di Peschiera Borromeo**

Città metropolitana di Milano

- 12) L'istruttoria verrà svolta per le parti di rispettiva competenza dal Servizio Tributi e dal Servizio Ambiente;
  - 13) La donante che chiede l'agevolazione, entro il termine che gli verrà comunicato in fase di istruttoria, si impegna a presentare al comune, ( Servizio Ambiente e p.c. Servizio Tributi) tutta la documentazione fiscale prevista dalla legge Gadda in merito alla quantità dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto di donazione, dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di imposta oggetto dell'agevolazione nonché l'ulteriore documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria;
  - 14) L'agevolazione, nella misura massima del 20% della parte variabile della tariffa rifiuti TARI, verrà calcolata a consuntivo , *in proporzione alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto di donazione* e verrà applicata nella tariffa dell'anno successivo a quello per il quale è stata chiesta l'agevolazione;
- Ritenuto altresì, che nell'ambito del convenzionamento con il Comune debbano essere seguiti i seguenti indirizzi :
- 15) Il soggetto donante deve essere reso edotto e consapevole che qualora la cessione dovesse avvenire non a titolo gratuito, perderà per il futuro, e comunque per un periodo non inferiore ai 5 anni di imposta successivi, il diritto ad usufruire del beneficio concesso e dovrà restituire al Comune l'importo relativo alla agevolazione di cui ha usufruito indebitamente, con interessi nella misura di legge.
  - 16) La riduzione della tariffa, qualora per qualsiasi motivo venga calcolata in anticipo, comporterà la compensazione a conguaglio nei successivi pagamenti qualora, dall'istruttoria effettuata a consuntivo, risulti che l'utenza non aveva diritto alla riduzione della quota percentuale o ne aveva diritto in una percentuale inferiore.
  - 17) Le riduzioni accordate cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
  - 18) Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
  - 19) La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della parte variabile del tributo dovuto per le donazioni di prodotti alimentari e del 20% nel caso delle doggy bag.
  - 20) L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria o il limite totale di agevolazioni previste dal Regolamento della Tassa Rifiuti TARI. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
  - 21) La cedente deve autorizzare il Comune a spendere il nominativo della azienda donante per le finalità connesse alla partecipazione al progetto della lotta agli sprechi alimentari e per la pubblicizzazione delle best practise al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della valorizzazione delle risorse alimentari e della prevenzione nella produzione dei rifiuti.
  - 22) La cedente si deve impegnare a individuare appositi spazi, visibili dalla clientela, nei quali collocare il logo dell'iniziativa e tutto il materiale divulgativo che verrà consegnato dal Comune.

# ***Città di Peschiera Borromeo***

Città metropolitana di Milano

- 23) La gestione operativa della agevolazione viene assegnata alla competenza del Servizio Tributi e pertanto viene delegato il Responsabile del Settore Entrate e Tributi a sottoscrivere le convenzioni in nome e per conto del Comune, mentre le istruttorie tecniche in base alle quali ricavare le percentuali effettive di riduzione della parte variabile della Tariffa Rifiuti TARI vengono devolute alla competenza dell'Ufficio Ambiente, analogamente a quanto avviene già per le agevolazioni per calcolare la percentuale di riduzione tariffaria per l'avvio a recupero dei rifiuti speciali assimilati o assimilabili o le esclusioni di superficie per la produzione di rifiuti speciali non assimilabili.
- 24) Viste le bozze di convenzione predisposte per la cessione gratuita dei beni alimentari rispettivamente previste nella forma di cui in allegato "A" per la donazione per fini di solidarietà sociale e nella forma di cui in allegato "B" per le "doggy bag".
- 25) Dato atto che con successiva deliberazione si provvederà ad approvare il logo dell'iniziativa e gli interventi di comunicazione e divulgazione della stessa, demandata alla competenza del Servizio Comunicazione.

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 *bis* e s.m., del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL) dal Responsabile del SETTORE ENTRATE E TRIBUTI e dal Responsabile del SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO;

## **D E L I B E R A**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare tutti i sopra estesi criteri ed indirizzi.
3. Di approvare le bozze di convenzione di cui in allegato A e B.
4. Di stabilire rispettivamente che la gestione operativa della agevolazione viene assegnata alla competenza del Servizio Tributi e che pertanto viene delegato il Responsabile del Settore Entrate e Tributi a sottoscrivere le convenzioni in nome e per conto del Comune, mentre le istruttorie tecniche in base alle quali ricavare le percentuali effettive di riduzione della parte variabile della Tariffa Rifiuti TARI vengono devolute alla competenza del Servizio Ambiente, analogamente a quanto avviene già per le agevolazioni per calcolare la percentuale di riduzione tariffaria per l'avvio a recupero dei rifiuti speciali assimilati o assimilabili o le esclusioni di superficie per la produzione di rifiuti speciali non assimilabili.
5. Di demandare al Servizio Comunicazione la competenza in merito alla gestione operativa della comunicazione dell'iniziativa.
6. Di demandare al Servizio Commercio la competenza a contattare gli imprenditori e commercianti che sul territorio comunale potrebbero essere interessati a partecipare alla iniziativa e a relazionarsi con gli stessi per favorirne la partecipazione.

# ***Città di Peschiera Borromeo***

Città metropolitana di Milano

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Settore competente;

Ritenuto che la suddetta proposta è meritevole di approvazione;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL);

A voti unanimi resi in modo palese

## **D E L I B E R A**

*La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria.*

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), stante l'urgenza della presentazione delle domande di agevolazione da parte degli interessati.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 102**

Ufficio Proponente: **Servizio Entrate e Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE BOZZE DI CONVENZIONE PER AGEVOLAZIONI TARI PER LA LOTTA AGLI SPRECHI ALIMENTARI E PRIMI INDIRIZZI OPERATIVI**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Entrate e Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/04/2019

Il Responsabile di Settore  
Dott.ssa Maria Patrizia Corvo

## Parere Contabile

Servizio Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 16/04/2019

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Samuele Samà

# **Città di Peschiera Borromeo**

Città metropolitana di Milano

**Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 23/04/2019**

**“APPROVAZIONE BOZZE DI CONVENZIONE PER AGEVOLAZIONI TARI PER LA LOTTA AGLI SPRECHI ALIMENTARI E PRIMI INDIRIZZI OPERATIVI”**

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
DOTT.SSA CATERINA MOLINARI  
*Firmato digitalmente*



Il Segretario  
DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA  
*Firmato digitalmente*

## **PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000).

Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.  
Il documento è stato firmato da:

BELLAGAMBA PATRIZIA;1;75579038038270844262660329745882894081  
CATERINA MOLINARI;2;103944